



SEGRETERIA NAZIONALE

www.fastferrovie.it

Benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto... istruzioni per l'uso!

Com'è noto, con il decreto emanato il 27 ottobre 2004, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n° 295 del 17 dicembre 2004 si è data attuazione all' art. 47 della Legge n. 326 del 24 novembre 2003 relativo alla certificazione dei benefici previdenziali per i lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa in presenza di amianto, per periodi temporali non inferiori a 10 anni.

Precisiamo che tutto il personale ferroviario, in base alla legislazione vigente, è assicurato dall' 1.1.1996 presso l'INAIL, **che è delegata a rilasciare l'eventuale attestazione di esposizione**, indispensabile per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dallo stesso Decreto, **anche per i periodi lavorativi resi dai ferrovieri**, quindi quelli antecedenti all'1.1.1996, **non soggetti all'assicurazione obbligatoria**, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, **gestita dallo stesso INAIL**.

Si ricorda che tutti i lavoratori, che ritengono di essere stati esposti a vario titolo all'amianto per periodi lavorativi non inferiori a dieci anni **devono presentare domanda presso l'INAIL competente per territorio, pena la decadenza del diritto ai benefici previdenziali, entro e non oltre il 15 giugno 2005** (180° giorno dalla pubblicazione del decreto succitato sulla G.U. n° 295 del 17 dicembre 2004)

I lavoratori, come i ferrovieri, che alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, per l'attività lavorativa prestata antecedentemente all'1.1.1996, **che hanno presentato già domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto devono ripresentarla**.

La trattazione delle richieste dell'attestazione dell'esposizione all'amianto, da parte dell'INAIL, è subordinata alla presenza come allegato, alla domanda stessa, **del curriculum lavorativo**, rilasciato dal datore di lavoro obbligatoriamente su richiesta dei suoi dipendenti, **dal quale dovrà risultare che gli stessi sono stati utilizzati**, in modo diretto e abituale, **ad attività lavorative di produzione di manufatti contenenti amianto e/o movimentazione/ utilizzo di manufatti contenenti amianto** così come indicate all'art. 2, comma 2 del Decreto 27 ottobre 2004 che riportiamo:

FAST FERROVIE

Via del Castro Pretorio n° 42 00185 ROMA

TEL: 06 4457613 - 4454697 - 47307666 FAX: 0647307556

TEL.FS: 970 67666 FAX FS: 970 67556 E - MAIL sn@sindacatosma.it

art. 2

comma 1 omissis

comma 2

Per attività lavorative comportanti esposizioni all'amianto si intendono le seguenti:

- a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
- b) produzione di manufatti contenenti amianto;
- c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
- d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
- e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari;
- f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto;
- g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

Si ricorda che per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta.

Propedeuticamente quindi alla domanda all'INAIL è necessario presentare la domanda di rilascio del curriculum al datore di lavoro che dovrà dichiarare l'adibizione del lavoratore, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative riportate nel succitato comma 2 dell'art. 2 del Decreto 27 ottobre 2004.

Lo stesso Decreto sancisce che le eventuali controversie che dovessero sorgere, **a nostro giudizio facili a prevedersi**, relative al rilascio ed al contenuto dei curricula sono di competenza delle Direzioni provinciali del lavoro e della M.O..

Per l'accertamento dell'esposizione all'amianto, il datore di lavoro, come già detto, è tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie e documenti che l'istituto assicuratore riterrà opportuno.

Per la redazione dell'attestazione di esposizione all'amianto, che dovrà poi essere presentato all'istituto assicuratore, l'INAIL si avvarrà della documentazione scientifica e delle informazioni già in suo possesso e potrà eseguire sopralluoghi nei posti di lavoro ed incontri tecnici sia con i datori di lavoro, che con le Organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL applicati alle Società del gruppo F.S. nel nostro caso.

Il ruolo quindi che il sindacato potrà svolgere in questa importantissima problematica è quindi notevole e pieno di responsabilità, in quanto verrà chiamato in causa e potrà concorrere per dare finalmente riconoscimento a giuste aspettative, dove ovviamente ci saranno le condizioni oggettive, a chi è stato impiegato in lavorazioni che spesso sono state causa di malattie che hanno compromesso l'esistenza e la stabilità di molte famiglie.

FAST FERROVIE

Via del Castro Pretorio n° 42 00185 ROMA

TEL: 06 4457613 - 4454697 - 47307666 FAX: 0647307556

TEL.FS: 970 67666 FAX FS: 970 67556 E - MAIL sn@sindacatosma.it

Non possiamo non evidenziare e non ricordare con rispetto l'eccesso di mortalità riscontrata tra i lavoratori che sono stati a contatto con l'amianto, così come non possiamo non ricordare l'impegno continuo dello SMA sulla problematica dell'amianto, le nostre denunce e le nostre battaglie legali, finite persino in Cassazione, che sicuramente hanno contribuito, unitamente all'impegno di altre parti sociali, alla definizione di questa norma di legge. **Un risultato che, tra l'altro la FAST ferrovieri giudica parziale** atteso l'abbattimento del coefficiente di valutazione degli anni lavorativi di esposizione all'amianto che il Decreto stesso ha sancito.

In ogni caso **siamo però finalmente in possesso di una disposizione legislativa che sancisce alcuni diritti e assegna con chiarezza dei compiti e degli obblighi, all'INAIL ed ai datori di lavoro**, per il riconoscimento dei diritti di cui trattasi.

Come FAST ferrovie stiamo anche verificando che non si riscontrino comportamenti ostativi delle Società del gruppo F.S. rispetto all'obbligo del rilascio dei curricula.

Facciamo presente che è comunque indispensabile far pervenire direttamente o tramite l'Ufficio Postale, entro il 15 giugno 2005, la richiesta di attestazione dell'esposizione all'amianto all'INAIL, con l'indicazione della data di richiesta dei curricula al datore di lavoro, anche nel caso che esso non venga prontamente rilasciato.

Si precisa infine che l'anzianità complessiva, utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore.

Si chiarisce infine che gli aumenti di valutazione derivanti dai benefici dovuti all'esposizione all'amianto, non sono utili per il raggiungimento del diritto alla quiescenza, bensì incidono solo sulla quantificazione dell'assegno pensionistico.

Ovviamente tutto il personale ferroviario può rivolgersi alle strutture territoriali del sindacato FAST ferrovieri per il ritiro e l'inoltro dei modelli della domanda al datore di lavoro e all'INAIL.

Roma lì 4 aprile '05

**La Segreteria Nazionale
Fast-Ferrovie**

FAST FERROVIE
Via del Castro Pretorio n° 42 00185 ROMA
TEL: 06 4457613 - 4454697 - 47307666 FAX: 0647307556
TEL.FS: 970 67666 FAX FS: 970 67556 E - MAIL sn@sindacatosma.it

FAST FERROVIE
Via del Castro Pretorio n° 42 00185 ROMA
TEL: 06 4457613 - 4454697 - 47307666 FAX: 0647307556
TEL.FS: 970 67666 FAX FS: 970 67556 E - MAIL sn@sindacatosma.it